

SENATO DELLA REPUBBLICA

5^a COMMISSIONE

(Finanze e Tesoro)

VENERDÌ 7 DICEMBRE 1956

(115^a Seduta in sede deliberante)

Presidenza del Presidente BERTONE

INDICE

Disegni di legge:

« Modifiche al Capo VI della legge 25 luglio 1952, n. 949, sul credito all'artigianato » (1657-B) (Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati) (Discussione e approvazione):

PRESIDENTE	Pag. 2067,	2068
BRACCESI, <i>relatore</i>		2067
RODA		2068
SULLO, <i>Sottosegretario di Stato per l'industria e il commercio</i>		2068

« Autorizzazione della spesa di lire 7 miliardi quale contributo dello Stato per l'attuazione di un primo stralcio del piano di rinascita economica e sociale della Sardegna » (1715) (Discussione e approvazione):

PRESIDENTE	2070,	2073
DE LUCA LUCA		2072
GUGLIELMONE		2072
MOTT, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i>		2072
RODA		2072
TRABUCCHI, <i>ff. relatore</i>		2071

La seduta è aperta alle ore 10,05.

Sono presenti i senatori: Bertone, Braccesi, Cenini, De Luca Angelo, De Luca Luca, Fortunati, Gava, Guglielmone, Minio, Pesenti, Ponti, Roda, Spagna, Spagnolli, Tomè e Trabucchi.

Intervengono i Sottosegretari di Stato per il tesoro Mott e per l'industria e il commercio Sullo.

DE LUCA LUCA, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« Modifiche al Capo VI della legge 25 luglio 1952, n. 949, sul credito all'artigianato » (1657-B) (Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Modifiche al Capo VI della legge 25 luglio 1952, n. 949, sul credito all'artigianato », già approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione generale.

BRACCESI, *relatore*. Nella seduta del 26 ottobre 1956, questa Commissione esaminò ed approvò il disegno di legge recante: « Modifiche al Capo VI della legge 25 luglio 1952, n. 949, sul credito all'artigianato » che dava la possibilità alle aziende artigiane di beneficiare del credito a medio termine per le scorte, fissando il termine di cinque anni anziché di due, come previsto dalla legge ordinaria. La Camera dei deputati nell'approvare il disegno di legge vi

ha apportato alcune modifiche, correggendo formalmente l'articolo 2 ed aggiungendo un articolo 3, di particolare importanza.

Dalla lettura dell'articolo 2 i Commissari si renderanno conto che non c'è proprio nulla di nuovo, mentre se ne è migliorata la formulazione. Con l'articolo 3, aggiunto, si è provveduto a sostituire l'articolo 35 nella legge 25 luglio 1952, n. 949, stabilendo che oltre le banche da noi indicate, anche altri istituti previsti dalla legge bancaria sono autorizzati a fare operazioni a medio termine con l'artigianato. Era questo un concetto che io appena adombrai nella mia precedente relazione, ma che la Commissione ritenne di non approvare. La Camera dei deputati invece ha creduto opportuno entrare nell'ordine di idee di permettere agli artigiani di rivolgersi a qualsiasi banca per le loro operazioni a medio termine.

Poichè personalmente ero già favorevole a questo principio, non ho altro da dire se non che proporre alla Commissione l'approvazione del disegno di legge nel testo modificato dalla Camera dei deputati.

RODA. Noi del Gruppo socialista abbiamo già espresso nella seduta del 26 ottobre il nostro parere di massima favorevolissimo a queste agevolazioni alla categoria degli artigiani e ora dobbiamo dichiarare che vediamo con compiacimento le modifiche apportate dalla Camera dei deputati, soprattutto per quanto concerne la possibilità di rivolgersi ad un maggior numero di istituti di credito.

Quindi non abbiamo che da dare la nostra incondizionata approvazione al testo che ci viene dalla Camera dei deputati, augurando che questa legge rappresenti un passo avanti e trovi presto pratica attuazione.

SULLO, *Sottosegretario di Stato per l'industria e il commercio*. Io non ho che da ringraziare la Commissione e assicurare che questo ampliamento del numero degli istituti che possono concedere il credito è stato deciso d'accordo con le aziende di credito ordinario, che hanno dichiarato che metteranno a disposizione la loro attrezzatura in forma anche notevole, evitando per quanto possibile il ricorso al risconto e facendo uso dei propri capitali.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Do lettura dell'articolo 2 nel testo emendato dalla Camera dei deputati:

Art. 2.

Il quarto comma dell'articolo 34 della legge 25 luglio 1952, n. 949, è così modificato:

« Con particolare riguardo per le casse di risparmio, i monti di credito su pegno di 1^a categoria, le banche popolari e cooperative, le casse rurali ed artigiane e la sezione di credito dell'Ente nazionale per l'artigianato e le piccole industrie, le operazioni di risconto di cui alla lettera *a*) e quelle di finanziamento di cui alla lettera *b*) non potranno avere durata superiore ai cinque anni, qualunque sia la durata dei corrispondenti prestiti concessi alle imprese artigiane ».

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 3, aggiunto dalla Camera dei deputati:

Art. 3.

L'articolo 35 della legge 25 luglio 1952, numero 949, è sostituito dal seguente:

« Sono autorizzati a compiere operazioni con la Cassa:

a) le aziende di credito di cui all'articolo 5 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

b) l'Istituto centrale delle Banche popolari;

c) l'Istituto di credito delle Casse di risparmio italiane;

d) la sezione di credito dell'Ente nazionale per l'artigianato e le piccole industrie ».

(È approvato).

Do lettura del secondo comma dell'articolo 8 nel testo emendato dalla Camera dei deputati:

Entro lo stesso termine si procede alla costituzione del nuovo Consiglio di amministrazione ai sensi del precedente articolo 6.

(È approvato).

Metto ai voti l'articolo 8 quale risulta nel testo emendato.

(È approvato).

Do ora lettura del disegno di legge che, con le modificazioni testè approvate, risulta il seguente:

Art. 1.

L'articolo 33 della legge 25 luglio 1952, numero 949, è sostituito dal seguente:

« La Cassa per il credito alle imprese artigiane, costituita con decreto legislativo 15 dicembre 1947, n. 1418, ha lo scopo di provvedere al finanziamento degli istituti e delle aziende di credito autorizzati ai sensi dell'articolo 35, al fine di integrarne le disponibilità finanziarie destinate ad operazioni di credito alle imprese artigiane per l'impianto, l'ampliamento e l'ammodernamento di laboratori, compreso l'acquisto di macchine ed attrezzi, nonché per la formazione di scorte di materie prime e di prodotti finiti che si rendano necessarie in relazione alle caratteristiche del ciclo di lavorazione e alla natura della produzione delle imprese medesime.

Il credito per tali scorte non può superare il 20 per cento del finanziamento che viene accordato per l'impianto, l'ampliamento e lo ammodernamento di laboratori compreso l'acquisto di macchine ed attrezzi.

Nei limiti di cui sopra possono ottenere il credito per la formazione di scorte di materie prime e di prodotti finiti anche le imprese artigiane che già abbiano fruito, ai sensi della presente legge, di finanziamenti per l'impianto, l'ampliamento e l'ammodernamento di laboratori, compreso l'acquisto di macchine e di attrezzi.

Possono inoltre ottenere il credito per la formazione di scorte di materie prime e di prodotti finiti, entro il limite del 20 per cento del valore attuale degli impianti, anche le imprese artigiane diverse da quelle indicate nei precedenti comuni.

Tutte le operazioni di cui al presente articolo possono essere assistite dalla fidejussione di una cooperativa di garanzia di credito in sostituzione delle garanzie reali.

Sono considerate artigiane le imprese come tali qualificate a norma della legge 25 luglio 1956, n. 860 ».

Art. 2.

Il quarto comma dell'articolo 34 della legge 25 luglio 1952, n. 949, è così modificato:

« Con particolare riguardo per le casse di risparmio, i monti di credito su pegno di 1ª categoria, le banche popolari e cooperative, le casse rurali ed artigiane e la sezione di credito dell'Ente nazionale per l'artigianato e le piccole industrie, le operazioni di riscontro di cui alla lettera a) e quelle di finanziamento di cui alla lettera b) non potranno avere durata superiore ai cinque anni, qualunque sia la durata dei corrispondenti prestiti concessi alle imprese artigiane ».

Art. 3.

L'articolo 35 della legge 25 luglio 1952, numero 949, è sostituito dal seguente:

« Sono autorizzati a compiere operazioni con la Cassa:

a) le aziende di credito di cui all'articolo 5 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

b) l'Istituto centrale delle Banche popolari;

c) l'Istituto di credito delle Casse di risparmio italiane;

d) la sezione di credito dell'Ente nazionale per l'artigianato e le piccole industrie ».

Art. 4.

Dopo il primo comma dell'articolo 39 della legge 25 luglio 1952, n. 949, è aggiunto il seguente comma:

« Su proposta del Consiglio generale, il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio potrà stabilire saggi d'interesse più favorevoli sulle operazioni di risconto e di finanziamento presentate dalle casse di rispar-

mio, dai monti di credito su pegno di 1ª categoria, dalle banche popolari e cooperative, dalle casse rurali ed artigiane e dalla sezione di credito dell'Ente nazionale per l'artigianato e le piccole industrie ».

Art. 5.

All'articolo 40 della legge 25 luglio 1952, n. 949, sono aggiunti i seguenti commi:

« A garanzia dei crediti concessi in applicazione della presente legge per la formazione di scorte di materie prime e di prodotti finiti può convenirsi altresì privilegio, con il grado indicato all'articolo 2778, n. 3, del Codice civile, sulle scorte stesse che si trovano nel patrimonio dell'impresa debitrice, senza pregiudizio dei diritti di terzi sulle cose stesse. subordinato.

Il privilegio sulle scorte di materie prime e prodotti finiti non è apportionabile ai titolari di credito privilegiato ai sensi dell'articolo 2751, n. 4, del Codice civile, per retribuzioni ed indennità relative a prestazioni di lavoro subordinato ».

Art. 6.

Il primo comma dell'articolo 45 della legge 25 luglio 1952, n. 949, è sostituito dal seguente:

« Il Consiglio di amministrazione è composto di nove membri che durano in carica tre anni. Uno di essi, che assume le funzioni di Presidente, è designato dai Ministri per il tesoro e per l'industria e il commercio, uno è designato dal Comitato centrale dell'artigianato di cui all'articolo 17 della legge 25 luglio 1956, n. 860, altri sette sono designati dal Consiglio generale, anche al di fuori dei propri componenti, comprendendovi tre rappresentanti delle categorie artigiane, un rappresentante degli Istituti di credito di diritto pubblico, un rappresentante delle banche popolari, un rappresentante delle casse di risparmio e dei monti di credito su pegno di 1ª categoria e un rappresentante delle casse rurali ed artigiane ».

Art. 7.

L'ultimo comma dell'articolo 49 della legge 25 luglio 1952, n. 949, è sostituito dal seguente:

« La gestione di liquidazione dovrà terminare comunque entro il 31 dicembre 1959 e le risultanze nette gradualmente ottenute saranno designate entro 30 giorni, tutte le somme saranno destinate alle operazioni previste dall'articolo 34 della presente legge ».

Art. 8.

Il Consiglio di amministrazione della Cassa per il Credito alle imprese artigiane attualmente in carica decade il sessantesimo giorno successivo all'entrata in vigore delle presenti norme.

Entro lo stesso termine si procede alla costituzione del nuovo Consiglio di amministrazione ai sensi del precedente articolo 6.

In attesa della costituzione del Comitato centrale dell'artigianato, il rappresentante di detto Comitato in seno al Consiglio d'amministrazione della Cassa per il credito alle imprese artigiane sarà sostituito da un membro designato dal Ministro dell'industria e commercio. Designato dal Ministro per l'industria e per il commercio.

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(È approvato).

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« **Autorizzazione della spesa di lire 7 miliardi quale contributo dello Stato per l'attuazione di un primo stralcio del piano di rinascita economica e sociale della Sardegna** » (1715).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Autorizzazione della spesa di lire 7.000.000.000 quale contributo dello Stato per l'attuazione di un primo stralcio del piano di rinascita economica e sociale della Sardegna ».

Dichiaro aperta la discussione generale.

TRABUCCHI, *f.f. relatore*. Per incarico del relatore Spagnoli, momentaneamente assente, perchè impegnato in Assemblea, do lettura della relazione che egli ha preparato:

« Lo Statuto speciale per la Sardegna — approvato con la legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 — contiene due articoli, l'ottavo e il tredicesimo, che stabiliscono particolari obblighi dello Stato verso la Sardegna.

Solo durante l'attuale Governo tali impegni hanno avuto inizio di applicazione, per altro limitata e modesta. Sono recenti le approvazioni di alcuni piani particolari previsti nell'articolo 8, per la elettrificazione (moltissimi erano i Comuni privi di illuminazione), per la rinascita della Gallura, per i mattatoi comunali, per gli ambulatori medico-chirurgici, per la trasformazione delle zone devastate. Il finanziamento di tali piani particolari è a totale carico dello Stato, benchè la spesa sia contenuta in complessivi circa 11 miliardi in vari esercizi.

L'articolo 8 prevede che, per il resto, le entrate della Regione provengano da contributi straordinari dello Stato per particolari piani di opere pubbliche e di trasformazioni fondiarie.

Per la applicazione dell'articolo 13 (« Lo Stato con il concorso della Regione dispone un piano organico per favorire la rinascita economica e sociale dell'Isola »), trattandosi di un piano vasto di opere di varia natura da attuare in collaborazione fra Regione e Stato, fin dal 1952 (data fissata con decreto ministeriale 1º dicembre 1951) lavoravano una Commissione economica di studio con sede in Roma e Sottocommissioni in Sardegna e a Roma. Tale Commissione pare non abbia fatto, in realtà, molto cammino. Comunque ha predisposto un piano di opere stradali (molto atteso perchè la Sardegna ha 24.500 chilometri quadrati di superficie circa con pochissime strade) per un importo complessivo di lire 56 miliardi circa, come dice la relazione ministeriale, e ha presentato uno stralcio alla Regione sarda per un importo di lire 13 miliardi circa, comprendenti le spese di più evidente necessità ed urgenza.

La Giunta regionale, con deliberazione del 17 aprile 1956, ha approvato detto stralcio, riducendone l'importo a lire 10 miliardi ed ha chie-

sto il contributo dello Stato a sensi dell'articolo 13 dello Statuto regionale per la Sardegna.

Su tale importo lo Stato propone, con questo disegno di legge, un contributo di 7 miliardi e la relazione ministeriale chiarisce come il contributo sia stato fissato e quali siano gli impegni afferenti ai singoli esercizi, a far tempo da quello 1956-57 per aver termine con quello 1960-61.

A me pare che anche questo piano ridotto doveva essere presentato come piano particolare a termini dell'articolo 8 e non già come una prima e modesta anticipazione del piano organico di rinascita previsto dall'articolo 13.

Comunque, quello che importa si è che il disegno di legge entri al più presto in vigore perchè — come notava recentemente la Giunta consultiva per il Mezzogiorno — la Sardegna è una delle terre più depresse d'Italia e del resto ben si comprende come il problema stradale stia alla base della sua resurrezione economica e sociale.

Per questo motivo ne propongo l'approvazione alla Commissione ».

Aggiungerò alcune considerazioni personali. Tutti ricordano, perchè anche recentemente abbiamo esaminato altri analoghi provvedimenti, che l'articolo 13 della legge costituzionale del 6 febbraio 1948, n. 3, che è quella che provvede per l'attuazione dello Statuto regionale sardo, stabilisce che per i piani di rinascita della Sardegna debbono essere di volta in volta fissati dei contributi speciale da parte dello Stato.

La settimana scorsa abbiamo approvato uno stralcio di piano per la costruzione di ambulatori, come pure approvammo uno stralcio di piano per la costruzione di mattatoi. Adesso viene ancora uno stralcio di piano, per la costruzione di strade. Tutti sappiamo che la Sardegna ha scarsità di vie di comunicazione e che quindi i 7 miliardi che noi assegnamo con questo provvedimento non saranno sufficienti a risolvere i suoi problemi di viabilità. Data la vastità di quella Regione, occorrono infatti numerose e lunghe strade. A tale scopo la Regione aveva elaborato un progetto per una spesa di 13 miliardi per le opere di maggiore urgenza. Per questo stralcio del piano generale la spesa fu poi ridotta a 10 miliardi e adesso invece se ne concedono 7, divisi in tante annualità dal 1957 al 1961.

Se si dovesse domandare la mia opinione su questo stanziamento, io dovrei seriamente dire che non ne sono compiaciuto perchè sarebbe più opportuno che ci venisse presentato un piano generale completo. Noi abbiamo già fatto, come dicevo, uno stralcio per gli ambulatori e uno per i mattatoi, adesso ne facciamo uno per le strade, ma non abbiamo davanti un piano generale che ci permetta di orientarci sulla spesa complessiva che comporterà il piano di rinascita della Sardegna.

Possiamo convenire che le strade rappresentano una delle necessità più urgenti per l'Isola, perchè non sono fine a se stesse, ma sono mezzo per l'attuazione di altre attività. Quindi possiamo dire con tutta tranquillità che se da un settore si deve cominciare, è bene che esso sia il settore stradale, ma abbiamo bisogno di una veduta di massima.

Accogliendo questo disegno di legge dobbiamo perciò rivolgere un invito al rappresentante del Governo perchè faccia sollecitare dalla Regione sarda la presentazione di un piano generale di rinascita con il relativo preventivo di spesa.

RODA. Il mio Gruppo dà anche in questo caso un'approvazione incondizionata al disegno di legge.

Vorrei aggiungere una particolare considerazione. Sono stato in Sardegna da poco e mi sono reso conto della necessità di strade che ha questa Isola. Le strade sono tanto più necessarie in quanto oggi la Sardegna è in fase di crescente sviluppo, sia sotto l'aspetto agricolo che sotto l'aspetto industriale.

Ora io ho compiuto più volte il percorso fra due grandi centri distanti pochi chilometri, Sassari e Porto Torres, che sta diventando una località turistica di primo ordine specialmente per gli stranieri — c'è un aereo che settimanalmente la collega con Londra — ma ho dovuto constatare con rammarico che quel tratto di strada è veramente in pessime condizioni.

Non sono poi d'accordo con il collega Trabucchi quando dice che siamo in assenza di un piano completo di reti stradali. C'è stata una Commissione di studio che ha redatto un piano di opere stradali, che non si limita ad enunciare una cifra di 55-56 miliardi, ma ha ope-

rato un preciso conteggio ed ha preventivato una spesa di lire 56.365.540.774, il che significa che siamo di fronte a un piano elaborato da tecnici, con un preciso conteggio economico. Debbo però sottolineare che da un piano e da un preventivo di questa entità si è scesi ad uno stralcio che la Regione ha fissato in 10 miliardi e il Governo ha ridotto a 7 miliardi da dividersi in 7 annualità. Questo contributo potrà ben dirsi una goccia di fronte al mare delle necessità. Comunque confermo il nostro voto favorevole al provvedimento in esame.

DE LUCA LUCA. Sono favorevole all'approvazione di questo disegno di legge, ma per quanto riguarda il piano di rinascita della Sardegna sarebbe bene che la Commissione ne venisse a conoscenza nel suo complesso anche per avere un quadro panoramico delle necessità dell'Isola. Questi stralci parziali non mi lasciano completamente soddisfatto.

GUGLIELMONE. Sono anch'io d'accordo su questo disegno di legge e voglio solo fare un rilievo d'ordine morale e di simpatia per la Sardegna, in questa Commissione dove non ci sono senatori sardi.

Noi auguriamo la rinascita dell'Isola e vediamo questa rinascita come un grande problema di tutta l'Italia. Dal momento però che esiste un piano generale io mi associo alla richiesta dei colleghi perchè esso ci sia presentato al più presto. Il collega Roda ha parlato dell'importanza delle strade per il turismo, ma esse hanno importanza anche per altre attività di maggiore rilevanza. Ad esempio lo sfruttamento minerario della Sardegna è inceppato grandemente dalla mancanza di comunicazioni sia ferroviarie che stradali. Ed io sollecito la presentazione del piano generale perchè sia possibile stabilire dei criteri di priorità; ed allora anche queste somme, che il collega Roda ha definito una goccia, potrebbero essere date in precedenza, per la costruzione di quelle strade che effettivamente servano alla rinascita e allo sviluppo dell'Isola sia nel campo industriale che nel campo turistico.

MOTT, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Il Governo ringrazia i componenti della Com-

missione per le espressioni avute per la Sardegna e per questo disegno di legge.

Noi abbiamo approvato dei fondi per questo piano generale di rinascita. La Sardegna, che è una regione autonoma, ha la possibilità di studiare questo piano e, in collaborazione con il Governo, di attuarlo a seconda delle necessità. Questi stralci sono logici in quanto che la spesa complessiva è enorme e le disponibilità sono quelle che sono. Come per le autostrade del Continente abbiamo fatto dei singoli stralci, pur avendo un piano generale, così si farà per la Sardegna.

Non mancherò di far presente al Governo e al Governo regionale della Sardegna il desiderio della Commissione di prender visione di questo piano generale. Dal canto suo il Governo cerca di fare tutto quanto è possibile, in accordo con il Governo regionale, per raggiungere il fine di un sempre maggiore sviluppo di quella Regione.

PRESIDENTE. D'accordo con il senatore Guglielmone anch'io sono dell'avviso che nel fare queste strade si dia la precedenza a quelle che non siano destinate a creare un ambiente economico nuovo ma che sfruttino un ambiente economico già esistente come quello, ad esempio, riguardante le miniere. Occorre fare in modo cioè che l'economia già esistente si sviluppi maggiormente a vantaggio della Regione.

Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame ed alla votazione degli articoli di cui do lettura:

Art. 1.

E' autorizzata la spesa di 7 miliardi di lire quale contributo dello Stato a favore della Regione Autonoma della Sardegna per l'attuazione di un primo stralcio, concernente opere stradali, da eseguirsi mediante pubblici appalti, del piano organico per favorire la rinascita economica e sociale della Sardegna previsto dall'articolo 13 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3.

La detta spesa di lire 7.000.000.000 è ripartita in ragione di lire 1.000.000.000 nell'esercizio 1956-57 e di lire 1.500.000.000 in ciascuno degli esercizi dal 1957-58 al 1960-61.

(È approvato).

Art. 2.

All'onere di cui all'articolo precedente si farà fronte per l'esercizio 1956-57 a carico del capitolo 497 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(È approvato).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(È approvato).

La seduta termina alle ore 11,30.

Dott. MARIO CARONI

Direttore dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari.